

I TRIBUNALI DELLA SEDE APOSTOLICA

Si potrebbe dar inizio al presente intervento, partendo dal dato normativo vigente, siccome previsto nei cann. 1442-1445. al capitolo III del libro VII CIC, sotto il titolo appunto “I Tribunali della Sede Apostolica”. per quanto occorrerebbe subito avvertire che il CIC è – come ognuno ben sa – legge ordinaria, che può essere integrata dalla legge speciale: il che rende ragione del fatto che nei surriferiti canoni (a differenza di quanto avveniva nel CIC piano – benedettino nel capitolo dedicato ai tribunali della Santa Sede), manca ogni accenno alla Penitenzieria Apostolica, la cui esistenza e sussistenza, pur in assenza di previsione normativa codiciale, salvo il can. 64, è contemplata, fra l’altro, dalla vigente costituzione ap. “Pastor Bonus” (artt. 117-120) sulla Curia Romana; oppure – con indulgenza alla erudizione di storia e di dottrina, peraltro preziose, se non necessarie, per un’integrale e compiuta sapienza giuridica, si potrebbe fare immediato riferimento – in apertura al nostro dire – volendo parlare del tribunale della Rota, ad un testo di monumentale erudizione storica, quale fra i classici fu il Cerchiarì¹, o andando più indietro il Bernino², ovvero, fra i recenti, Cordova³, Santangelo Cordari⁴ e altri.

* Socio effettivo della nostra Accademia; Prelato Uditore del Tribunale Apostolico della Rota Romana.

¹ E. CERCHIARI, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores causarum Sacri Palatii Apostolici seu sacra Romana Rota*, Roma 1921.

² D. BERNINO, *Il Tribunale della Sacra Rota Romana*, Roma 1717, ristampa anastatica, Sala Bolognese, 2001.

³ A. CORDOVA, v. *Rota*, in: *Digesto Italiano*, p. 2, Torino 1928, p. 1646.

⁴ A. SANTANGELO CORDARI, *La giurisprudenza della Rota Romana nel sec.*

Ritengo invece più stimolante – e forse chiarificatore, nell'intendimento di fornire un modesto contributo alla chiarificazione di una questione (o, meglio, di una pseudo-questione) a volte affiorante o riaffiorante – partire da una definizione *in negativo*, e declinare – si intende senza alcun intento denigratorio, ma con il distacco proprio della obiettività – *quali non sono* i Tribunali Apostolici o della S. Sede.

Ma per far questo correttamente, è necessaria una premessa, che fa da architrave al nostro discorso e, in un certo senso, all'ordinamento canonico considerato nel suo momento apicale.

Per Santa Sede, giusta il dettato dei cann. 360 e 361, noi intendiamo la Curia Romana, che è quell'insieme organico – a mio avviso intrinsecamente collegiale – di Dicasteri (Segreteria di Stato, Congregazioni, Tribunali, Pont. Consigli, Uffici) “inter se iuridice paria” (Cost. Ap. *Pastor bonus*, art. 2 § 2) che, sotto l'autorità del Sommo Pontefice, prestano ad Esso la propria collaborazione, fruendo ciascuno (Congregazioni e Tribunali, ed eventualmente da specifica previsione legale qualche Pont. Consiglio, quale quello dei Laici) di potestà ordinaria vicaria per l'ambito di propria competenza, perché il Sommo Pontefice eserciti il suo Primato di giurisdizione universale.

La Curia Romana pertanto, sinteticamente, altro non è che lo strumento a servizio del Romano Pontefice per l'esercizio del suo Primato, nonché del Collegio Episcopale stesso, nel senso di dover favorire e non ostacolare la comunione tra il Capo – il Papa appunto – e il corpo Episcopale.

Al riguardo afferma significativamente la P.B. nell'introduzione al numero 8, parlando di “character vicarius Romanae Curiae”, “a Concilio Vaticano II in lucem ulterius positus” (indicando, quindi, un'indole, squisitamente ministeriale):

Huius autem potestatis plenitudo in capite seu in ipsa Christi Vicarii persona insidet, qui propterea Curiae Dicasteriis eam committit pro singulorum competentia atque ambitu. Quoniam autem Romani Pontificis munus Petrianum sicut diximus, ad fratrum Episcoporum Collegii munus suapte natura refertur, ad id simul spectans ut universa Ecclesia

singulaeque particulares Ecclesiae aedificentur, constabulantur atque dilatentur, eadem Curiae diaconia, qua Ipse in suo personali munere exercendo utitur, necessario pariter refertur ad personale Episcoporum munus, sive utpote Episcopalis Collegii membrorum, sive utpote particularium Ecclesiarum Pastorum.

E giunti a questo punto, bisogna far un ulteriore passo e, ponendosi alla scuola di un insuperato canonista quale fu Benedetto XIV, procedere alla necessaria distinzione, nel Sommo Pontefice, pur nella materiale convergenza personale, di tre diversi aspetti o dimensioni: occorre cioè ben individuare e qualificare: A) ciò che il Successore di Pietro è e fa come Supremo Pastore della Chiesa Universale, laddove pertanto esercita il Primato che Cristo conferì al Pescatore di Galilea e ai suoi legittimi successori nella Sede Romana; B) ciò che Egli, invece, fa siccome Vescovo della Diocesi di Roma, e che quanto all'esercizio dei poteri ministeriali non differisce da qualunque altro vescovo diocesano; C) ciò – infine – che il Papa compie come Sovrano temporale dello Stato della Città del Vaticano, un tempo – ai tempi cioè di Benedetto XIV – lo Stato della Chiesa, e per far questo, né allora, né adesso, il Sommo Pontefice ha dovuto, per così dire, por mano al suo supremo ministero universale.⁵

Ebbene, partendo dalla coda, i Tribunali Civili dello S.C.V. non possono qualificarsi come tribunali della Santa Sede o Tribunali Apostolici. Il Pontefice in quell'ambito agisce nella sua qualità di Sovrano temporale o Capo di Stato, nulla, pertanto, involvendo del suo potere primaziale.

I Tribunali Civili del S.C.V. quindi non sono assolutamente pertinenti alla Curia Romana e non possono qualificarsi Tribunali della Sede Apostolica. Né, peraltro, risulta che giammai l'abbiano fatto, per quanto la Corte di Cassazione sia presieduta dal Cardinale Prefetto della Segnatura Apostolica e il collegio giudicante sia composto da PP. Cardinali; la Corte di Appello fino a tempi recenti era presieduta ex lege

⁵ Benedetto XIV, *De Synodo Dioecessana*, in *Operum editio novissima*, XI, Prati 1884, I.II.cap. I.I., p. 20; cfr. anche F.Salerno, "Sede Apostolica o Santa Sede e Curia Romana, in AA.VV., *la Curia Romana*, SCV 1990, pp. 45 ss.)

dal Decano *pro-tempore* della R.Rota, essendo giudici *a latere* i Prelati Uditori *seniores*, mentre attualmente, per quella che definiremmo una prassi di cortesia nei confronti della memoria storica, l'Appello è presieduto da un Prelato Uditore emerito e alcuni Uditori di Rota fanno parte del collegio dei giudici; *eo magis*, non può qualificarsi Tribunale Apostolico il giudice unico di prima Istanza.

Per quel che concerne i Tribunali Ecclesiastici dello S.C.V., la cui cura spirituale il Sommo Pontefice esercita per mezzo di un suo Vicario Generale, che è l'Arciprete *pro tempore* della Basilica Vaticana, vale quanto stiamo per dire dei Tribunali del Vicariato di Roma.

E qui il discorso si fa decisamente più interessante, poiché – come troviamo in “*Leges Ecclesiae*” di X. Ochoa⁶ – di fronte a due dubbi: “*Utrum Tribunal Vicariatus Urbis habendum sit tamquam Tribunal Apostolicum, idest pollens iurisdictione in universa Ecclesia*”, e “*Utrum Tribunal Vicariatus Urbis, ad interrogatoria in suis causis peragendis extra proprium territorium, delegatione indigeat Ordinarii Loci, et quidem ad validitatem*”, la Segnatura Apostolica, nel Congresso Plenario del 5 marzo 1970 rispose *NEGATIVE* al primo e, conseguentemente, *AFFIRMATIVE* al secondo dubbio, negando cioè che il Tribunale del Vicariato di Roma potesse considerarsi “Tribunale Apostolico” e affermando quindi la necessità dello stesso di essere provvisto, *ad validitatem*, della delega da parte degli Ordinari nei cui territori dovesse svolgere istruttorie nelle proprie cause.

Ma soffermiamoci brevemente sul primo dubbio, pertinente al nostro assunto, circa la non *apostolicità* del Tribunale del Vicariato di Roma.

Le motivazioni addotte dalla Segn. Ap. ripercorrono, da San Pio X (Cost. Ap. *Etsi Nos*, 1 gennaio 1912) a Paolo VI, gli interventi dei Sommi Pontefici nei confronti degli organi giudiziari del Vicariato di Roma, che trovano piena e coerente conferma nella Cost. Ap. *Ecclesia in Urbe* del 1 gennaio 1998 di Giovanni Paolo II, ove al n. 8 si afferma che il Vicariato di Roma svolge le funzioni di una vera e propria Curia Diocesana, “caratterizzata dalla peculiare natura della Diocesi di Roma”, alla quale “pertanto in via sussidiaria si applicano adesso le norme del

⁶ X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. IV, n. 4130.

diritto universale, in quanto compatibili con la sua indole e funzione”.

Da ciò deriva che il Card. Vicario è sì un Vicario Generale, ma *sui generis*, con poteri aggiuntivi che nessun Vicario Generale ha nell’ordinamento canonico, se è vero (Cost. Ap. *Universi Dominici Gregis* art. 14) che il suo potere non spira – caso assolutamente unico! – con la morte del suo Vescovo, e che – come da risposta della Pont. Comm. per i Testi Legislativi del 26 giugno 1984 – i decreti da lui emessi, non diversamente da quanto avviene per tutti gli altri vescovi diocesani, sono impugnabili in via amministrativa presso le Romane Congregazioni⁷.

Insomma il suo è un potere – se ci è lecito esprimerci in questi termini – più ordinario che vicario.

In ragione di ciò – leggiamo al n. 10 della predetta Cost. *Ecclesia in Urbe*, in perfetta consonanza, anche semantica e formale, con le precedenti disposizioni pontificie al riguardo – egli “è Giudice ordinario della Diocesi di Roma” e così anche all’art. 32 della stessa Cost. Ap.ca (cfr. cann. 1419 §1; 1420).

I Giudici del Vicariato, pertanto, derivano da lui e non dal Sommo Pontefice la “potestas iurisdictionis”.

Invero, le ragioni addotte dalla richiesta di considerare “apostolico” il Tribunale del Vicariato erano speciose. Val la pena di rivederle.

“Contenditur Tribunal Vicariatus Urbis habendum esse tamquam Tribunal Apostolicum cum iurisdictione in ecclesia universa: 1. quia est Tribunal dioecesis Summi Pontificis; 2. quia eius membra ab eodem Summo Pontifice nominantur; 3. quia can. 1562 statuit peregrinum in Urbe, licet per breve tempus, potest in ipsa tamquam in proprio domicilio citari (cfr. etiam can. 1562 §2).

“Quoad primum sedulo distinguenda est potestas qua Summus Pontifex pollet tamquam Caput universae Ecclesiae, ab illa qua ipse praeditus est tamquam Episcopus Urbis. Propterea, sicut Cardinalis Vicarius potestatem habet episcopalem vicariam tantummodo in dioecesi Romana, ita Tribunal Vicariatus Urbis iurisdictionem habet Romae, nisi extra Urbem expresse extendatur et ad territoria determinata, sicut documentis citatis factum est.

⁷ Come da nota della Segreteria di Stato n. 137345 del 6 agosto 1984.

“*Ad secundum animadvertimus non sufficere munus aliquod a Summo Pontifice committi, ad hoc ut pro tota Ecclesiae traditum censendum sit, secus unusquisque parochus romanus aestimari posset parochus oecumenicus. Parochi Urbis nominatur a Romano Pontifice pro singulis paroeciis et membra Tribunalis Vicariatus Urbis ut iurisdictionem exerçant quae est propria Vicariatus Urbis. Membra quoque Rotae Hispaniae nominantur a Summo Pontifice, sed “ratione territorii potestas iudicialis Rotae limitatur ad territorium Dicionis Hispaniae et Rei Publicae Andorrae, quia in his tantum territoriis suam iurisdictionem exercent Ordinarii, a quorum tribunalibus licet provocare ad Rotam; extra hos limites incompetencia Rotae est absoluta; ob defectum absolutum iurisdictionis (cfr. F. Roberti, De processibus, ed IV, 1956, pag. 329, III)”*”.

Quanto al foro dei pellegrini, esso è stato soppresso dal nuovo CIC. Non occorre pertanto farne parola o aggiungerne a quelle, motivatissime, della Segnatura Apostolica.

Sgombrato il campo da possibili equivoci, credo sia ormai giunto il tempo di passare a delineare – adesso positivamente – quali sono i Tribunali della Santa Sede, e credo doveroso far riferimento ai cann. 1442 - 1445 del vigente CIC.

Soltanto *obiter* – non volendo passare per improbabili e incondizionati apologeti della istituzione nella quale prestiamo la nostra opera – diremo che una lettura positiva e normativistica dei canoni citati suggerirebbe l’idea che solo uno è il vero Tribunale della Santa Sede, e cioè la Rota Romana.

Leggiamo il canone 1443: *Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana.*

Si noti che questo canone segue immediatamente il canone 1442, che fa da architrave, stabilendo il principio cardine dell’ordinamento, riguardante il primato di giurisdizione del successore di Pietro.

Quanto alla Segnatura, nei seguente can. 1445, di essa non vien data, a differenza di quanto avviene per la Rota, una qualificazione ontologica, bensì ne vengono declinate le funzioni.

Della Penitenzieria, nel capitolo III dedicato ai Tribunali della Sede Apostolica, *ne verbum quidem*. Epperò la Cost. *Pastor bonus* sulla Curia Romana, emanata il 28 giugno 1988, ci aiuta a superare quella tentazione, allorquando negli artt. 117 – 130, enumera i Tribunali della Santa

Sede, salvo poi che quella tentazione riaffiora allorquando si osservano più da vicino i tre Istituti.

Prima di passare ad un esame più dettagliato dei tre istituti, giova brevissimamente avvertire che funzioni giudiziarie, di particolare natura, sono svolte all'interno della Curia dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e da quella per le cause dei Santi. La prima gode di esclusiva competenza nelle cause di nullità della sacra ordinazione; nella seconda si svolgono i processi di beatificazione e canonizzazione.

Da sempre esiste nella Congregazione per la Dottrina della Fede il tribunale: "*quoad partem iudiciale, est vere Tribunal*", così Roberti⁸. E all'art. 39 della *Regimini*: "*Congregatio duplici modo procedit vel amministrativo, vel judiciali, pro diversa rerum tractandarum natura*".

E la *Pastor bonus* – dopo aver all'art. 51 indicato la procedura nei confronti di scritti contenenti errori, da seguire nei confronti dell'autore, invero sempre rispettosa del suo diritto di difesa, ma purtuttavia sollecita del bene comune dei fedeli attraverso la doverosa salvaguardia del *depositum fidei* – all'art. 52, così recita: la C.D.F. "giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengono ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare e a infliggere sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio".

Col M.P. *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 apr. 2001, cui seguirono le *Normae Substantiales* e quelle *Processuales*, il Servo di Dio Giovanni Paolo II riafferma la esclusiva competenza della C.D.F. nei confronti dei *delicta graviora*: "*Uterius confirmando et determinando iudicalem eiusdem Congregationis pro Doctrina Fidei competentiam tamquam Tribunalis Apostolici*".

PENITENZIERIA APOSTOLICA.

Il nuovo Codice – a differenza di quello piano-benedettino, che ne tratta al can. 258 – non ne fa menzione allorquando disciplina i Tribunali della Santa Sede, limitandosi, nel can. 64, a far salvo il diritto della Penitenzieria nel foro interno.

⁸ F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, Roma 1941, p. 422.

Ma il capitolo IV della P.B., alla voce *Tribunalia*, comincia dalla Penit. Apost., di cui si tratta nei numeri 117 – 120.

Art. 117 – Pœnitentiariæ Apostolicæ competentia ad ea se refert, quæ forum internum necnon indulgentias respiciunt.

Art. 118 – Pro foro interno, tum sacramentali tum non sacramentali, absolutiones dispensationes, commutationes, sanationes, condonationes aliasque gratias eadem largitur.

Art. 119 – Ipsa prospicit ut in Patriarchalibus Urbis Basilicis Pœnitentiarii sufficienti numero habeantur, opportunis facultatibus præditi.

Art. 120 – Eidem Dicasterio committuntur ea, quæ spectant ad concessionem et usum indulgentiarum, salvo iure Congregationis de Doctrina Fidei ea videndi, quæ doctrinam dogmaticam circa easdem respiciunt.

Si noti – e si ritiene per quel riguardo e preminenza previsti per il foro interno, sicché il Reggente della Penitenzieria nella stessa *Pontificalis Domus* ha la precedenza sul Segretario della Segnatura e sul Decano della Rota – che nella *Pastor bonus* la Penitenzieria ha riavuto il primo posto – già tenuto nella *Sapienti consilio* (AAS 1 (1909) 7 – 19), nell’*Ordo servandus in S.Congregationibus, Tribunalibus, Officiis R. Curiae* (1909) e nel CIC piano-benedettino. La *Regimini* del 1967 aveva cambiato l’ordine di precedenza. posponendo la Pen. alla Segnatura e alla R. Rota.

È quindi ovvio che trattasi di una competenza di esclusivo foro interno, siccome fu stabilito già da San Pio X con la *Sapienti consilio*, allorquando fu definitivamente sottratto alla Penitenzieria tutto ciò che di foro interno non fosse.

Essa pertanto è Tribunale nel senso di essere *Tribunale della coscienza*, per far nostra, *mutatis mutandis*, una espressione usata da uno storico contemporaneo italiano (Adriano Prospero) non senza un intento laicisticamente polemico⁹.

Ritendo di poter far nostre le parole del Card. Zenone Grocholewski, diremo che “La Penitenzieria Apostolica non è Tribunale nel senso tecnico della parola”¹⁰.

⁹ A. PROSPERI, *Il Tribunale della coscienza*, Torino 1996.

¹⁰ Z. GROCHOLEWSKI, *I Tribunali*, in: AA.VV., *La Curia Romana*, cit., p. 397.

Lunga davvero è la storia della Penitenzieria, se sin già dagli albori del sec. XIII si ha notizia di un cardinale Giovanni di San Paolo, del titolo presbiterale di Santa Prisca, “*qui confessiones pro Papa tunc recipiebat*”. Durante il pontificato di Onorio III (1216 - 1227) per la prima volta affiora il titolo di “*Cardinalis Paenitentarius*”, ‘*Paenitentarius generalis*’, ‘*Paenitentarius Maior*’.

Egli, nell’assolvimento del suo ministero penitenziale, ha quali collaboratori i “*Paenitentarii Minores*”, gli antesignani degli attuali Penitenzieri che, sotto la direzione della Pen. Apost., esercitano il ministero della penitenza nelle Basiliche Papali dell’Urbe.

Le facoltà del Card. Penitenziere perdurano durante la vacanza della Sede Apostolica, per disposizione di legge (*Pastor bonus*, art. 6 e *Universi dominici gregis* n.14), che in fondo ribadiscono quanto aveva già stabilito il Concilio di Vienna (sec. XIV), ed egli – così come il Cardinale Camerlengo – continua a svolgere il suo compito, “sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice”. Così *Universi dominici gregis*, anche se, invero, siffatto dettato normativo risulta – a mio sommesso avviso – alquanto lacunoso, poiché esistono materie che esigono *ex ipsa natura rei* l’intervento della Potestà Vicaria e pertanto esulano dalla competenza e dai poteri del Collegio Cardinalizio *sede vacante*.

A partire dal Rinascimento, la competenza della Pen. Ap. venne via via allargandosi e sconfinò nel foro esterno (concessione di dispensa da impedimenti matrimoniali, da irregolarità, da voti emessi, alienazione di beni ecclesiastici ecc).

Siffatta elefantiasi di competenze – che aveva finito con il provocare un’eterogenesi dell’Istituto – non mancò di suscitare una opposizione, che condusse alla soppressione della Penitenzieria operata da S. Pio V, il quale tuttavia la ricostituì rinnovata *ab imo fundo* poco dopo (18 maggio 1569), fondando altresì i tre collegi dei Penitenzieri minori, rispettivamente di Frati Minori per San Giovanni in Laterano, Domenicani a Santa Maria Maggiore, Gesuiti a San Pietro, sostituiti con i Conventuali da Clemente XIV, conventuale anch’egli, dopo la soppressione della Compagnia di Gesù da lui ordinata.

Ma *sensim sine sensu*, la Penitenzieria riacquistò molte delle competenze in foro esterno – confermate peraltro da Benedetto XIV – fintantoché non si giunge alla riforma operata da San Pio X nel 1908. che

attribuì alla Penitenzieria, staccata dal Sant'Uffizio, la Sezione delle Indulgenze.

Sostanzialmente la *Pastor bonus* conferma quanto disposto dalla *Sapienti consilio*, con la quale “*coarctatur (la competenza) ad ea dumtaxat quae forum internum etiam non sacramentale respiciunt*”.

Un intervento strutturante è rappresentato dalla Cost. *Quae divinitus* (25 marzo 1935) di Pio XI che – per quanto non formalmente abrogata – dopo ben due costituzioni apostoliche sulla Curia Romana (*Regimini* e *Pastor bonus*), dopo la promulgazione del nuovo CIC e, a monte, la celebrazione del Concilio Vat. II, sarebbe congruo aggiornare con nuovo intervento pontificio statutario, conforme ai principi generali dell'ordinamento, anche se è stato giustamente osservato che, se è vero che una legge (can. 20) è da ritenersi abrogata, anche in assenza di una abrogazione esplicita, allorquando una nuova legge riordini *ex integro* la materia, “nel caso considerato...c'è non tanto un riordinamento *ex integro* quanto una effettiva conferma”¹¹.

A capo della Penitenzieria Apostolica vi è il Card. Penitenziere Maggiore, il quale assume in sè tutte le facoltà della Penitenzieria, che egli esercita in sede di Segnatura o Congresso, eventualmente anche se in difformità rispetto al voto dei suoi collaboratori.

Ritengo che la genesi dell'ufficio di Penitenziere sia interna alla struttura organica del collegio Cardinalizio, non diversamente da quanto avviene per il Decano, il Vice Decano e il Camerlengo, siccome avviene nei Capitoli Canonicali. Attesa la proiezione universalistica – cioè la sua funzione “*erga Ecclesiam universalem*”, propria del Collegio Cardinalizio – le facoltà e l'ufficio medesimo del Penitenziere Maggiore han come destinataria e beneficiaria la Chiesa Universale. Pertanto, se da prassi che viene da circa qualche decennio consolidandosi, i Prefetti delle Congregazioni possono non essere da subito Cardinali, e tuttavia sono nominati Prefetti – senza far più ricorso al titolo di Pro-Prefetto per chi non fosse ancora insignito della dignità cardinalizia – viceversa quel Presule che non fosse cardinale, non ritengo possa assumere il titolo di Penitenziere Maggiore, mancandogli il *praesuppositum* onde

¹¹ L. DE MAGISTRIS – U. TODESCHINI, *La Penitenzieria Apostolica*, in: AA.VV. “La Curia R. nella Cost. P.B.”, cit., p. 424.

far parte del Collegio. Quel che avviene per il canonico-penitenziere, che non può essere tale, senza appunto essere canonico, membro, cioè, del Capitolo.

Il Card. Penitenziere è collaborato dal Reggente, che corrisponde alla figura del Prelato Segretario nei Dicasteri, e si avvale della collaborazione, a mo' di consultori, del teologo, del canonista, e tre consiglieri, invero più che semplici consultori, poiché – anche se possono prestare la propria opera *prouti singuli* - danno vita ad un organo collegiale che si chiama “Signatura”¹².

Singolare – e coerente con la sua peculiare natura e finalità di dar pace alla coscienza dei *Christifideles* – è la procedura adottata dal Dicastero. Tutti possono direttamente rivolgersi alla Penitenzieria, o attraverso un sacerdote confessore (se trattasi di materia connessa col sigillo sacramentale) o di un sacerdote consigliere o amico, se trattasi di foro interno, tuttavia non sacramentale.

La Penitenzieria – così han ribadito Benedetto XIV e Pio XI – fa in modo di rispondere entro le 24 ore, affinché non subisca detrimento quella *salus animarum* che è *suprema lex* dell'ordinamento canonico.

ROMANA ROTA

Credo di poter prescindere da una dettagliata – semmai fosse possibile, considerata la sua quasi millenaria esistenza! – presentazione storica della Romana Rota, i cui passaggi salienti sono sufficientemente richiamati dalle *Note Storiche* che, alla voce, vi dedica l'Annuario Pontificio.

Epperò – a titolo di mera sollecitazione – vorrei qui ribadire che scarsamente intenderebbe la natura peculiare della Rota, le funzioni e attribuzioni medesime che lo *jus vigen*s vi riconosce (*Pastor bonus* nn. 126, 127) chi ne ignorasse grossolanamente la storia o, peggio, di siffatta ignoranza menasse vanto, come nei confronti di residuali cascami del passato: gli istituti giuridici non vivono, quasi idee astratte, in un improbabile iperuranio, ma prendono corpo e significato nella storia, in quanto, appunto, istituzioni.

¹² Cfr. DE MAGISTRIS, *l.c.*, p. 426.

La Rota – che ebbe compiuta forma istituzionale nella *Ratio juris* del 1331 di Giovanni XXII e il cui nome compare per la prima volta nella raccolta di *decisiones* dell'uditore Tommaso Fastoli (1336-1337) – nasce nella e dalla *Capella Domini Papae*. Ai suoi Cappellani il Papa affidò il compito dapprima di istruire, in seguito (con Innocenzo III) di decidere in suo nome le cause deferite, in numero crescente, alla Sede Apostolica.

Nella Cost. Ap. *Ad incrementum decoris* del 15 agosto 1934, ciò è detto con plastica e vibrante chiarezza: “Quibus Praelatis (Romani Pontifices) commiserant munus iuris dicundi”¹³.

Di questa inserzione del ministero giudiziario degli Uditori Rotali nel Primato stesso petrino, non una volta han fatto autorevolissimo verbo i Romani Pontefici nelle allocuzioni annualmente rivolte al Tribunale Apostolico in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario.

Così ad esempio Paolo VI nell'allocuzione del 12 febbraio 1968: “A voi è affidato il compito necessario e insostituibile di Giudici Apostolici”. E proprio quest'anno (26 gennaio 2008), il regnante Pontefice Benedetto XVI così si è espresso: “La giurisprudenza rotale [ma di questo compito normato dalla *Pastor bonus* vedremo dopo] va vista come esemplare opera di saggezza giuridica, compiuta con l'autorità del tribunale stabilmente costituito dal Successore di Pietro per il bene di tutta la Chiesa”.

Ed esortando a pregare per la Rota, ed altresì invitando gli Uditori e i membri del Tribunale alla preghiera “inseparabile dall'impegno quotidiano, serio e competente”, il Pontefice concludeva qualificando “questa venerabile Istituzione, mediante la quale, *ad normam juris*, il Vescovo di Roma esercita la sua sollecitudine primaziale per l'amministrazione della giustizia nell'intero Popolo di Dio”.

Di questa *arttissima coniunctio* col ministero del Vicario di Cristo, per quella coerenza che deve intercorrere fra *lex orandi* e realtà giuridico-istituzionale, era peculiarissima espressione il fatto che gli Uditori – durante i solenni riti papali – sedessero ai piedi del Soglio Pontificio, quasi a significare che fondamento dei regni bene ordinati é la giustizia – così, facendo eco all'*Etica Nicomachea*, la cost. *Ad incrementum*

¹³ AAS 26 [1934], p. 497.

decoris –, o come si espresse Pio XII – legato per anamnesi familiare alla Rota: il nonno, il padre, i nipoti erano avvocati Rotali – nel primo discorso (2 ottobre 1939): “Voi servite e sedete sui gradini, ai piedi del trono papale, quasi scolte che ripetano al Vicario di Cristo: “la giustizia e il diritto sono la base del tuo soglio” (Ps LXXXVIII, 14)”.

La costituzione del Tribunale della Rota – che *lege propria regitur* (*Pastor bonus* Art. 130) – esprime in maniera compiuta quella sinodalità permanente¹⁴ o collegialità intrinseca propria della Curia Romana, sia nel suo complesso, sia nella struttura dei dicasteri che la compongono.

E significativo che l’ufficio di Capo Dicastero è esercitato in Rota dal Decano o se questi è impedito, dall’*Auditor Senior*, o dall’intero *Praelatorum Auditorum Collegium* (*Normae Romanae Rotae Tribunalis*, art. 2).

Se, effettivamente, il vigente CJC al can. 1443 – a differenza del can. 1598 del CJC piano-benedettino – non ne descrive la costituzione, la *Pastor bonus*, all’articolo 127, afferma che i Giudici, “*probata doctrina et experientia pollentes atque e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti, collegium constituunt*”; e così, all’art.1, le *Normae R.R.T.*, approvate in forma specifica da Giovanni Paolo II il 18 apr. 1994: “*Rota Romana est Tribunal, Apostolicae Sedis ordinarium appellationis, constans certo Iudicum seu Praelatorum Auditorum numero qui, e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti, collegium constituunt*”. Ove occorre *obiter* notare che la generica locuzione *Judices* adoperata dalla *Pastor bonus* viene opportunamente integrata con la più significativa e pregnante – e non solo per doveroso riguardo ad una memoria storica pressoché millenaria, bensì anche per la più compiuta qualificazione giuridica dei titolari di giurisdizione in foro esterno (can. 110 CJC 1917) – espressione *Praelatus Auditor* (così ininterrottamente nell’Annuario Pontificio, nel Regolamento Generale della Curia Romana del 1999, nelle allocuzioni dei RR.Pontefici, nei documenti ufficiali e non).

La Rota, in quanto organo giudiziario, è il collegio degli Uditori presieduti dal Decano, *primus inter pares*, nominato tra essi dal Pontefice (N.R.R.T. Art. 1). Gli Uditori e *variis terrarum orbis partibus selecti*

¹⁴ Cfr. D. PRUMMER, *Manuale Juris Ecclesiastici*, Friburgi Brisgoviae 1920, p. 134.

(*Pastor bonus* art. 127 – ma già la *Ratio Iuris* prevedeva un *polonus*, *teutonus*, *anglus*, *gallus*, due spagnoli (di Castiglia ed Aragona) e alcuni degli Stati regionali italiani, oltre che dell'Urbe – son di nomina pontificia e cessano dall'ufficio al compimento del 75.mo anno di età, diventando emeriti purché abbiano esercitato l'uditorato per almeno dodici anni (m.p. *Attentis circumstantiis* 8 apr 2003, e N.R.R.T., art. 3, par. 2).

Fanno parte dell'organico della Rota gli uffici del Promotore di Giustizia e del Difensore del Vincolo, un Promotore di Giustizia aggiunto e alcuni Difensori del Vincolo sostituiti. Il personale di cancelleria é coordinato, *jussu Decani*, dal Moderatore della Cancelleria.

Come è noto, a parte la competenza esclusiva per le cause indicate nel can. 1405, par. 3, la Rota Romana giudica:

- in **seconda istanza**, le cause definite dai tribunali ordinari di primo grado e deferite alla Santa Sede mediante legittimo appello;
- In **terza e ulteriore istanza**, le cause trattate già in appello dalla stessa Rota o da altro tribunale ecclesiastico, tranne che siano passate in giudicato (can. 1641), le quali, come tali, non possono essere impugnate direttamente (can. 1642, par. 1) e ammettono solo la *restitutio in integrum* (can. 1645, par.1).

La Rota è per sua natura un tribunale di appello. Giudica tuttavia anche in **prima istanza**:

- le cause che le sono riservate a termine dal can. 1405, par. 3;
- quelle che, avocate a sé dal Romano Pontefice, *motu proprio* o ad istanza delle parti, il medesimo Pontefice deliberi di affidarle: se nel rescritto di assegnazione non è stabilito diversamente, tali cause sono giudicate dalla Rota anche in seconda ed ulteriore istanza.
- quelle evocate dal Decano, ai sensi dell'art. 52 NRRT (l'avocazione è possibile anche nelle ulteriori istanze).

La competenza della Rota *ratione territorii* è **universale**. Si tratta di un tribunale istituito per tutta la Chiesa, senza alcuna limitazione.

Ratione materiae si estende ad ogni genere di cause ecclesiastiche, contenziose e penali.

Restano escluse:

- Le cause riservate personalmente al Romano Pontefice (can. 1405, par. 1);

- Le cause riservate alla Congregazione per la Dottrina della Fede;
- Le vertenze di carattere amministrativo (can. 1400, par.2);
- Le cause di foro interno, riservate alla Penitenzieria Apostolica.

Naturalmente, sono escluse *ratione personarum* le cause spettanti ai tribunali delle Chiese Orientali, tranne che, con speciale provvedimento, siano affidate alla Rota dal Romano Pontefice oppure dalla Congregazione per le Chiese Orientali.

A norma dell'art. 7 del M.P. *Quo civium* del 21 novembre 1987, la Rota Romana è sede di appello per il Tribunale Ecclesiastico della Città del Vaticano¹⁵.

Ma nella *Pastor bonus*, all'articolo 126, per la prima volta in maniera organica in un testo legislativo – come opportunamente nota il Card. Grocholewski¹⁶ – viene indicata una triplice funzione o un triplice compito della Rota Romana a livello della Chiesa Universale: a) tutelare i diritti; b) provvedere all'unità della giurisprudenza; e c) attraverso le proprie sentenze, essere di aiuto ai tribunali di grado inferiore”.

Ed è proprio quel che la Rota ha praticamente sempre fatto, per lo meno dal momento della sua ricostituzione ad opera di San Pio X nel 1908, che la restituisce alla sua natura originaria di tribunale ordinario del Sommo Pontefice, dopo il quasi letargo (*ferè siluit*, così Roberti¹⁷) seguito alla *debilitatio* dello Stato Pontificio del 1870: la Rota, infatti, nel 1831, ad opera di Gregorio XVI aveva subito una radicale trasformazione: era diventata tribunale d'appello per le cause ecclesiastiche (*Jurium*) commerciali e civili dello Stato Pontificio. Di ciò una colorita testimonianza nel poeta vernacolare romano Gioachino Belli, nel sonetto “Er Tribunal de Rota”¹⁸. Venuto meno lo Stato Pontificio essa aveva perso tutte le sue funzioni giudiziarie. Cionondimeno i prelati uditori venivano ugualmente nominati per il servizio liturgico del Papa quali Suddiaconi Apostolici e Leone XIII li aveva incaricati, quali consultori

¹⁵ *Enchir. Vat.*, vol. 10, n. 2329.

¹⁶ *Op. cit.*, p. 414.

¹⁷ *Op. cit.*, p. 351.

¹⁸ G.G. BELLI, *Sonetti*, vol. 3, Milano 1976, n. 1351.

nati, del controllo di legittimità dei processi di beatificazione e canonizzazione presso la Congregazione dei Riti.

Tornando alla *Pastor bonus* e alle tre funzioni ribadite dall'art. 126, ci permettiamo, *castigatis verbis*, di dissentire dall'interpretazione che il Grocholewski offre dell'espressione *Hoc Tribunal agit ad iura in Ecclesia tutanda*; secondo lui vorrebbe semplicemente dire: "tutelare i diritti delle parti nelle concrete cause"¹⁹. Ma vien fatto di chiederci: quale tribunale di questo mondo non ha il compito di tutelare i diritti delle parti nelle cause concrete?

Non si può – a mio sommo avviso – pensare che il Legislatore possa aver voluto un simile ridondante pleonasma!

“Normalmente – così ho avuto modo di scrivere trattando de *Il principio di legalità e l'ordinamento canonico* – non si possono tutelare i diritti senza reprimere le violazioni ove mai avessero avuto luogo. In presenza, pertanto, di una *notitia criminis* il Decano della Rota – riconosciuta la competenza del Tribunale Apostolico ex can. 1405, par.3 – potrebbe/dovrebbe procedere, secondo quanto prescrive l'art. 25, par. 2 delle Norme Rotali (cf. can. 1431, par. 1), conferendo al Promotore di Giustizia il mandato di redigere il libello di accusa e dar vita ad un procedimento giudiziario?”. In altri termini: esiste la c.d. “procedibilità di ufficio”?²⁰.

La dottrina e l'eventuale prassi potranno offrire a siffatta domanda una risposta.

Per quanto ancora attiene alla funzione nomopoietica e nomofilattica della Giurisprudenza Rotale, illuminanti sono le parole del Santo Padre, nel senso che offrono fermissima conferma e forniscono orientamenti dell tutto inequivocabili.

“La rilevanza giuridica delle sentenze rotali – ha detto il Papa nell'allocuzione del 26 gennaio 2008 – oltrepassa l'ambito immediato delle cause in cui vengono emesse... Qualsiasi sistema giudiziario deve cercare di offrire nelle quali, insieme alla valutazione prudenziale dei casi nella loro irripetibile concretezza, siano applicati i medesimi principi e norme generali di giustizia. Solo in questo modo si crea un clima

¹⁹ Z.GROCHOLEWSKI, *op. loc. cit.*

²⁰ In *Matrimonium et ius*. LEV, 2007.

di fiducia nell'operato dei tribunali, e si evita l'arbitrarietà dei criteri soggettivi... all'interno di ogni organizzazione giudiziaria vi è una gerarchia tra i vari tribunali, di modo che la possibilità stessa di ricorrere ai tribunali superiori costituisce di per sé uno strumento di unificazione della giurisprudenza...

“... Il valore della giurisprudenza Rotale – ha proseguito Benedetto XVI – dipende dalla sua natura di istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica... Le disposizioni legali che riconoscono tale valore (cf. can.19 CJC, *Pastor bonus* art. 126) non creano, ma dichiarano quel valore... Il valore della giurisprudenza Rotale non è una questione fattuale d'ordine sociologico ma è d'indole propriamente giuridica, in quanto si pone al servizio della giustizia sostanziale.

“Nell'ambito matrimoniale la giurisprudenza rotale ha svolto un lavoro molto cospicuo in questi cento anni. In particolare, ha offerto contributi assai significativi che sono sfociati nella codificazione vigente. Dopodiché non si può pensare che sia diminuita l'importanza dell'interpretazione giurisprudenziale dei diritti da parte della Rota. In effetti, proprio l'applicazione dell'attuale legge canonica esige che se ne colga il vero senso di giustizia, legato anzitutto all'essenza stessa del matrimonio. La Rota Romana è costantemente chiamata a un compito arduo, che influisce molto sul lavoro di tutti i tribunali: quello di cogliere l'esistenza o meno della realtà matrimoniale, che è intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica.

“...Auspicio – ha esortato il Papa - che si studino i mezzi opportuni per rendere la giurisprudenza rotale sempre più manifestamente unitaria, nonché effettivamente accessibile a tutti gli operatori della giustizia, in modo da trovare uniforme applicazione in tutti i tribunali della Chiesa”.

Così si era già espresso Giovanni Paolo II nell'allocuzione del 17 gennaio 1998: “Precipua appare in questo ambito la funzione specifica della Rota Romana, quale operatrice di una saggia e univoca giurisprudenza, cui debbono, come ad autorevole esemplare, adeguarsi gli altri Trib. Ecclesiastici”.

E il 24 gennaio 1981:

“Alla necessaria tutela della famiglia contribuiscono in misura non piccola la tensione e la pronta disponibilità dei tribunali diocesani e regionali a seguire le direttive della S. Sede, la costante giurisprudenza

Rotale... E' infatti temeraria ogni innovazione di diritto, sia sostantivo come processuale, che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei Tribunali e dicasteri della S. Sede".

Ed è proprio in questa medesima ottica che un fine canonista quale il Prof. Sandro Gherro, con brillante intuizione, non ha esitato a individuare nella giurisprudenza rotale, in quanto partecipe del *munus* petrino, una vera fonte di cognizione del diritto naturale che si collega all'attività stessa del Magistero Ecclesiastico.

Sicché, "la costante giurisprudenza del Tribunale Apostolico costituisce, in materia di diritto naturale, una testimonianza di verità che è già Magistero della Chiesa e fonte di cognizione normativa"²¹.

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Riteniamo di non mancare di riguardo al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, se facciamo nostre le parole del Card. Grocholewski, che in Segnatura ha percorso l'intero *cursus honorum*, da addetto di segreteria a Prefetto:

"Attualmente – egli ha scritto – la Segnatura é Tribunale soltanto in parte, infatti la metà del suo lavoro essa lo svolge non come Tribunale ma come organo amministrativo riguardante l'attività giudiziaria della Chiesa"²².

Occorre avvertire che la S.A. rinasce *ex toto* dalla *Sapienti Consilio*: "*restituendum censemus sed melius instituimus...*", aveva scritto Pio X.

Originariamente un numero sempre oscillante di referendari - il Concilio di Costanza (1414-18) lo ridusse a 6; sotto Martino V, pochi decenni più tardi erano ben 75 – sottomettevano alla firma (dove Signatura) del Papa, poi firmarono loro stessi, le suppliche di **grazia** o di **giustizia**.

Progressivamente (sotto i Pontificati di Alessandro VI e Giulio II) nascono due distinti Istituti: *Signatura Gratiae* e *Signatura Justitiae*. Quest'ultima assunse i caratteri di un vero e proprio tribunale; la *Signatura Gratiae* procedeva *ex bono et aequo*, vale a dire quando tutte le

²¹ S. GHERRO, *Diritto Canonico – Diritto Costituzionale*, Padova 2006, p.129.

²² Z. GROCHOLEWSKI, *op. cit.*, p. 400.

istanze giudiziarie erano già esaurite. “*Pleraque lites et controversiae, praepedito, aut, expleto in coeteris tribunalibus cursu legitimo, et iure concesso, tamquam ad sacram Principis aram, deferuntur*” (Benedetto XIV, Cost. *Romanae Curiae* 21 dic. 1744).

La Segnatura di Giustizia sotto Gregorio XVI divenne una specie di cassazione per lo Stato Pontificio.

Sensim sine sensu, la *Signatura Gratiae* si estinse: suo ultimo Prefetto fu il Card. Francesco Tiberi (+ 1839). Nel 1870, per le note vicende politiche, venne meno quella di Giustizia.

La istituzione da parte di Pio X, che contestualmente emanò la *Lex propria S.R. Rotae et Signaturae Apostolicae*, cui seguirono, il 6 marzo 1912 le *Regulae servandae in iudiciis apud S.T.S.A.*, subì una significativa innovazione con la *Regimini* di Paolo VI (15 ag. 1967) che distinse nella S.A. due sezioni: la prima rilevò tutte le funzioni attribuite da San Pio X: alla seconda (*Sectio Altera*) fu attribuito il contenzioso amministrativo.

Trattasi – come ha scritto P. Moneta – di “un aspetto dell’attività della Segn. che ha suscitato enorme interesse, perché implica l’acoglimento di un principio tipico degli ordinamenti democratici degli stati contemporanei, quello della sottoposizione dell’attività amministrativa a un controllo giurisdizionale, con tutte le garanzie che ne conseguono per una più efficace tutela dei diritti di singoli”²³.

Il CJC del 1983, al can. 1445 e la cost. *Pastor bonus* ne hanno precisato ulteriormente le competenze: la S.A. pertanto – similmente ad una Cassazione Civile – *sub specie iudiciaria* giudica le querele di nullità e le richieste di *restitutio in integrum* avverso le sentenze rotali; i ricorsi, *in re quasi iudicata* contro il diniego del *beneficium novae audientiae* da parte della R.Rota; le eccezioni di *suspicio* ed eventuali altre cause contro gli Uditori di Rota per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni; i conflitti di competenza fra tribunali.

“Nella seconda sezione contenzioso-amministrativa (simile ai Consigli di Stato o ai supremi tribunali amministrativi degli ordinamenti statali) essa giudica poi dei ricorsi presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili contro singoli atti amministrativa sia posti da Di-

²³ P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 2002, p. 65

casteri della Curia Romana, sia da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge nel deliberare o nel procedere; in questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, la Segnatura può anche giudicare, qualora il ricorrente lo richieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo (comperenza questa affatto nuova conferitale dalla P.B); essa giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad essa deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi dicasteri (art. 123), a meno che il Sommo Pontefice non voglia provvedere altrimenti (art. 20)"²⁴.

Siffatto compito della S. A. è pastoralmente prezioso, in quanto tutela e protezione giuridica alle posizioni soggettive dei fedeli e può essere utile ad evitare il rischio – possibile *in humanis* – che l'autorità esecutiva commetta abusi di potere.

La Segnatura inoltre ha il compito di vigilare circa la retta amministrazione della giustizia e, svolgendo quindi le funzioni di un Ministero di giustizia, può disporre indagini sull'operato di ogni tribunale e tutti i tribunali son tenuti ad inviare una dettagliata relazione annuale sul proprio operato e questo – come ricorda la lettera circ. 'Inter cetera' del 28 dic. 1970 – in uno spirito di servizio alla Chiesa universale in ordine alla retta amministrazione della giustizia.

Ancora, in concorrenza con la Romana Rota (N.R.R.T, art. 49, § 3 e 22), la Segnatura ha il potere di adottare misure disciplinari nei confronti degli avvocati rotali; giudica circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica onde ottenere il deferimento di una causa alla R. Rota; proroga la competenza dei tribunali di grado inferiore; concede l'approvazione riservata alla Santa Sede del Tribunale d'appello (*Pastor bonus*, art. 124).

La Segnatura è composta da dodici Giudici, Cardinali e oggi – ex art. 3 *Pastor bonus* – anche Vescovi. Non sembra inapplicabile, inoltre, anche in Segnatura il paragrafo 2 del cit. articolo 3, nonché l'articolo 7 della *Pastor bonus*, che prevede l'inserimento – tra i membri di un dicastero e, nel caso, nel Collegio Giudicante – di chierici che non siano

²⁴ N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, SCV 1998, p. 221.

Cardinali o Vescovi, dal momento che, fino al M.P. *Cum Gravissima* del 15 aprile 1962 del B. Giovanni XXIII²⁵, che stabilì che tutti i Cardinali fossero Vescovi (recepito nel vigente CIC al can. 351, par. 1), i Cardinali di Curia, per lo più appartenenti all'ordine diaconale, erano sacerdoti non vescovi, e pertanto capaci di giurisdizione *ex ordine sacerdotali*, e fra loro non pochi Prefetti della S.A., tra cui i Cardd. Massimo Massimi e Francesco Roberti.

La S.A. è presieduta da un Card. Prefetto, le cui funzioni, in *sede vacante*, sono sottoposte ad una autentica dicotomia: se egli, al pari di tutti i Capi Dicastero decade quale Prefetto, sopravvive, tuttavia, quale Giudice membro del Collegio Giudicante, che *sede vacante* continua nelle sue funzioni. (*Universi dominici gregis*, art. 26).

Egli è coadiuvato dal Segretario; nel 1977 è stato soppresso l'ufficio di sottosegretario: seguono il P.J. che fa le veci del Segretario, se assente, e il D.V., entrambi collaborati da due sostituti.

Il P.J. e il D.V. titolari sono, *durante munere*, equiparati, quanto a dignità prelatizia, ai Prelati Uditori della R. Rota (*Ut sive sollicitate*, 31 marzo 1969, n. 18, e R.G.C.R., art. 4, § 2), essendo, in certo senso, surrogati a quello che fu il Collegio dei Prelati Votanti, non più tale dal 1968 (*Normae Speciales in S.T.S.A. servandae*).

Pur mantenendo il nome di Votanti e Referendari – che in verità era già stato abolito da Pio X con la *Sapienter Consilio*, per essere ripreso poco dopo da Benedetto XV (1915) – essi non sono che meri Consultori alla stregua degli altri previsti per i Dicasteri Romani (*Pastor bonus*, art.8).

Per ragioni di completezza diremo, parlando della S.A., che restano esclusi *omnino* dalla sua competenza tutti i processi che riguardano i *delicta graviora*, che sono riservati alla C.D.F., come sopra è stato ricordato. Anche la S.A., come la R.R., *lege propria regitur*; sono tuttora in vigore la *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, promulgate il 25 marzo 1968²⁶. In un'intervista pubblicata sul quaderno di *30 Giorni* dell'Agosto 2008,²⁷

²⁵ X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. III, n. 3060.

²⁶ *Enchiridion Vaticanum*, VIII, p. 522 ss.

²⁷ *30 Giorni* (intervista rilasciata a G. Cardinale), anno XXVI, n. 6-7 2008, p. 38

il Cardinale Agostino Vallini, già Prefetto della Segnatura e recentemente nominato Vicario Generale di S.S. per Roma, ha dichiarato che il S. P. Benedetto XVI ha già approvato la nuova *Lex Signaturae*.

A mo' di conclusione, alla luce del principio secondo cui il processo è quel *iudicium auditis partibus institutum*, che non senza qualche *srepius* si celebra nel foro cioè nel tribunale, ci piace far nostre le parole di un autorevole canonista quale il Prof. Paolo Moneta: "Tribunale a pieno titolo, con competenza ordinaria di terza istanza e, più in generale, di appello contro le sentenze di qualunque giudice ecclesiastico, è invece il terzo dei tribunali apostolici ora ricordati, la Rota Romana"²⁸, che in fondo fanno da eco al can. 1443: *Tribunal ordinarium, a Romano Pontifice constitutum, ... est Rota Romana*.

Ritengo che la Rota, tanto meglio corrisponderà a tale identità, quanto più eviterà le secche di un formalismo legalistico – "il diritto non può essere ridotto a un mero insieme di regole positive... le massime giurisprudenziali acquistano il loro valore e non (diventino) una compilazione di regole astratte e ripetitive", ha ammonito Benedetto XVI – poiché il formalismo è l'altro nome del nominalismo, e insieme sono la paradossale porta al nichilismo, e se eviterà altresì la tentazione di "accademizzarsi" nelle sue pronunce, inseguendo improbabili moduli e stilemi appunto "accademici", peraltro totalmente estranei alla sua storia e alla sua essenza, che integre consistono nel *munus iuris dicundi nomine Papae*: nel che è singolare ragione di formidabile responsabilità e di pari onore.

²⁸ P. MONETA, *op. cit.*, p. 52.